REGOLAMENTO DUBLINO III

DISPOSIZIONI GENERALI – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 3 Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

Articolo 4
Diritto di informazione

1. Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente
dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:
f) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

→ possibilità di applicazione analogica di questa disposizione per tutta la fase della procedura

ESEMPIO: richiedente asilo che viene fotosegnalto e le cui generalità non vengono trascritte in modo corretto e al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo

Articolo 5
Colloquio personale

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.
2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:
a) il richiedente sia fuggito; o
b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.
3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

4. Il colloquio personale é effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

Art. 17

Comma 2
Lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento
di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto

<u>CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE</u>

I criteri si applicano nell'ordine in cui sono individuati dal Regolamento Dublino III

→ art. 8 richiedente asilo minore

Per i minori richiedenti asilo

Sempre avendo riguardo al superiore interesse del minore

Se minore richiedente asilo non accompagnato e non coniugato	presenza di un familiare o di un fratello legalmente presente in un altro Stato membro	Competenza dello Stato membro in cui si trova il familiare /fratello
Se minore richiedente asilo non accompagnato coniugato ma il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio di uno Stato membro	Presenza di padre, madre, fratello o altro adulto legalmente responsabile oppure parente legalmente presente che può occuparsi di lui	Competenza dello Stato membro in cui si trova il familiare/parente
Se minore richiedente asilo	In assenza di familiari / parenti	Competenza dello Stato membro in cui ha presentato la domanda di asilo

Per parente si intende la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

Per familiare si intende

- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
— i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente,

a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
— se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,
— se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;

→ art. 9 Familiari beneficiari di protezione internazionale presenti in un altro Stato membro

→ art. 10 Familiari richiedenti protezione internazionale presenti in un altro Stato membro

In questo caso rileva solo la presenza di un familiare (non di un parente) La competenza spetta allo Stato membro in cui s trova il familiare purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto Nel caso di familiare titolare di protezione internazionale non rileva il fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine

→ art. 11 procedura familiare

→ art. 12 Rilascio di titoli di soggiorno o visti

richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità	Competenza dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno	La competenza dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno viene meno se il permesso di soggiorno è scaduto da **oltre due anni** → competente lo Stato membro dove è stata presentata domanda di protezione internazionale
Richiedente è titolare di un visto in corso di validità	Competenza dello Stato membro che ha rilasciato il visto	La competenza dello Stato membro che ha rilasciato il visto viene meno se il visto è scaduto da **oltre sei mesi** → competente lo Stato membro dove è stata presentata domanda di protezione internazionale

→ art. 13 ingresso e soggiorno illegale in altro Stato membro

criterio di maggiore applicazione individuato sulla base di prove ma anche di elementi indiziari (es. un biglietto del treno nominativo)
La responsabilità dello Stato membro individuato in base a tale criterio cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

→ art. 14 ingresso in esenzione di visto

→ art. 15 Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

PRESA IN CARICO Allo Stato membro può essere richiesto di prendere in carico	il cittadino straniero che ha presentato richiesta di asilo in un altro Stato membro se questo Stato membro ritiene che la competenza si radichi in un altro Stato membro (esempio → cittadino straniero che ha fatto ingresso irregolare in Italia e che è andato in Germania dove ha presentato richiesta di asilo)	Gli obblighi di presa in carico vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. La domanda presentata dopo il periodo di assenza considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
RIPRESA IN CARICO Allo stato membro può essere richiesto di riprendere in carico	b) il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (es. cittadino straniero che ha presentato domanda di asilo in Italia e ripresenta domanda di protezione in Francia o che si trova in Francia privo di titolo di soggiorno	
	c) un cittadino di un	Gli obblighi di presa in

	paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (es. un cittadino straniero che ha ritirato la richiesta di asilo presentata in Grecia e che presenta domanda di asilo in Italia o che si trova in Italia senza un titolo di soggiorno)	carico vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente, oppure se si può dimostrare che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda La domanda presentata dopo il periodo di assenza considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
	d) un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno	Gli obblighi di presa in carico vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente, oppure se si può dimostrare che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri

	(es. un cittadino straniero che ha avuto un diniego in Germania e che ripresenta domanda di asilo in Italia o che si trova in Italia senza permesso di soggiorno)	conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda La domanda presentata dopo il periodo di assenza considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

ART. 20 Presentazione della domanda

La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

TEMPI DI PRESA E RIPRESA IN CARICO		
PRESA IN CARICO NON URGENTE	**Tempo per invio richiesta di presa in carico**	**Tempo per risposta a richiesta**
	→entro tre mesi dalla presentazione della domanda oppure → entro due mesi dalla presentazione della domanda in caso di risposta positiva Eurodac	→ entro due mesi dal ricevimento della richiesta → risposta da parte dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta
	Conseguenze mancato rispetto del termine	**Conseguenze in caso di silenzio**
	Se non provvede entro tale termine → radicamento della competenza	Obbligo di presa in carico in caso di mancata risposta entro i due mesi (il silenzio vale come accettazione)
RIPRESA IN CARICO NON URGENTE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI PROTEZIONE NELLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE	**Tempo per invio richiesta di ripresa in carico**	**Tempo per risposta a richiesta**
	→ entro tre mesi dalla presentazione della domanda se competenza individuata in base a prove diverse richiesta di presa in carico oppure → entro due mesi dalla presentazione della domanda (se riscontro eurodac)	→ entro un mese dal ricevimento della richiesta→ risposta Stato membro che ha ricevuto la richiesta
	Conseguenze	**Conseguenze in caso**

	mancato rispetto del termine	**di silenzio**
	Se non provvede entro tale termine → radicamento della competenza	Obbligo di presa in carico in caso di mancata risposta entro il termine (il silenzio vale come accettazione)
RIPRESA IN CARICO NON URGENTE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA DI PROTEZIONE NELLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE	**Tempo per invio richiesta di ripresa in carico**	**Tempo per risposta a richiesta**
	→ entro due mesi dalla presentazione della domanda (se riscontro eurodac) oppure → entro tre mesi dalla presentazione della domanda se competenza individuata in base a prove diverse richiesta di presa in carico	→ entro un mese dal ricevimento della richiesta→ risposta Stato membro che ha ricevuto la richiesta
	Se non si provvede entro tale termine → possibilità di presentazione di altra domanda	Obbligo di presa in carico in caso di mancata risposta entro il termine (il silenzio vale come accettazione)

N.B. Qualora una persona la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro, si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno e senza aver presentato una nuova domanda, quest'ultimo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato o di avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE.
Se il secondo Stato membro decide di riprendere in carico l'interessato, non si applicano le norme previste dalla direttiva 2008/115/CE

<u>DECISIONE DI TRASFERIMENTO</u>

Articolo 26

Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. **Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione all'interessato.**
2. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento
e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi

DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO

Articolo 27
Mezzi di impugnazione
1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafov1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima,
in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1
3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a) che **il ricorso o la revisione conferisca all'interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione**; o
b) che **il trasferimento sia automaticamente sospeso e che**

tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. **Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.**
4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d'ufficio di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione.
5. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza
legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

QUINDI → il trasferimento dovrebbe essere sospeso quanto meno fino alla decisione relativa alla richiesta di sospensione o dovrebbe avere un effetto automaticamente sospensivo

<u>TRATTENIMENTO</u>

Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

N.B. IL TRATTENIMENTO GIUSTIFICA L'URGENZA DELLE RICHIESTA DI PRESA O RIPRESA IN CARICO

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal ricevimento della richiesta.
L'assenza di risposta entro due settimane equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

TRASFERIMENTO

Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque **entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, par 3**.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. **Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito**.
Qualora una persona sia trattenuta, il trasferimento di tale persona

dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane di cui al terzo comma, la persona non è più trattenuta e si applicano i termini prima previsti.